



COMUNE DI FAGGIANO

Provincia di Taranto

Tel 099 5912292- fax 099 5912465 c.f. 80011170737 - P. IVA 01770170734
Via Shkanderbeg, 23 – Cap 74020

ORDINANZA SINDACALE N 4 DEL 15 MAGGIO 2018

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ED OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DELLE AREE INCOLTE O ABBANDONATE - 2018

IL SINDACO

Letta la nota AOO_026 /prot. 0005086 del 14.05.2017 della Regione Puglia – Sez. Protezione Civile afferente gli adempimenti previsti dal DPGR n. 242 del 2.05.2017 concernente la "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016";

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 242 del 02/05/2017 ad oggetto Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che per lo stato di abbandono per incuria, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di vario genere;

CONSIDERATO altresì, che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità nonché alle aree pubbliche e private;

RILEVATO che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria della conduzione degli stessi;

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti atti a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo la pubblica e privata incolumità;

VISTO pertanto, che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

LETTO il T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m. e i E l'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S.:

Ai proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonati, di eseguire, entro e non oltre il 1 giugno 2018 ed a mantenere sino al 30 settembre 2018, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt. 10 (dieci metri) lungo il perimetro delle zone interessate da

sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi.

Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito di provvedere, a proprie spese, entro il 15 giugno 2018 ed a mantenere sino al 15 settembre 2018, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e che si riversano sulle carreggiate stradali, mulattiere e sentieri o scalinate, provvedendo, altresì, per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo, con divieto assoluto di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 5 del DPGR n. 266 del 30 maggio 2018, pubblicato sul BURP n.65 del 10 maggio 2018, estinguibili con le modalità previste dalla Legge 689/81.

Le Forze dell'ordine, la Stazione Carabinieri - Forestale, il Comando di Polizia Provinciale ed il comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge.

INVITA Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine i seguenti numeri:

1515 CARABINIERI FORESTALI

115 VIGILI DEL FUOCO

099 5911042 POLIZIA MUNICIPALE

112 CARABINIERI

113 POLIZIA DI STATO

117 GUARDIA DI FINANZA

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica al TAR – Puglia, o in alternativa, al termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993 (G.U. n. 176 del 29.07.1993)

DISPONE

Di questa ordinanza, la notifica, nei modi e nei termini di legge, di questo Ente a tutti i Comandi di Polizia sopra menzionati e interessati, nonché la pubblicizzazione a mezzo manifesti murali negli appositi spazi previsti e la pubblicazione all'albo pretorio online di questo Ente.

AVVISA

che ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- ✓ accendere fuochi di ogni genere;
- ✓ far brillare mine o usare esplosivi;
- ✓ usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- ✓ usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- ✓ tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- ✓ fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- ✓ esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio no e come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- ✓ transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- ✓ transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- ✓ abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

dalla Residenza Municipale Il, 15 MAGGIO 2018



IL VICESINDACO PIERA FRAGNELLI